

COMUNE DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 3

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2023, n. 198;

Vista l'Ordinanza 6 agosto 2024 'Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e

successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Visti gli art. 7 bis e 50 del d.lgs. 267/00

Ritenuto opportuno adeguare la locale regolamentazione in materia di conduzione degli animali ai dettami normativi nazionali, anche ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone o animali

ORDINA

1) I proprietari, i detentori e i conduttori di cani sul territorio saviglianese dovranno adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente attrezzate per la circolazione in libertà degli animali;

b) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

c) gli Accompagnatori di cani con problemi comportamentali devono far indossare ai propri animali la museruola e tenerli al guinzaglio;

d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2) In relazione alle manifestazioni pubbliche che prevedono particolare assembramento di persone, può essere imposta l'apposizione di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in aggiunta al guinzaglio di cui al punto 1), lettera a) della presente Ordinanza.

Qualora sia attivata questa disposizione, la stessa, sarà pubblicizzata agli ingressi della manifestazione.

Se la manifestazione prevede il controllo agli ingressi, gli addetti al controllo, per questa specifica mansione sono incaricati di pubblico servizio di cui all'art. 358 C.P. e potranno precludere l'ingresso alla manifestazione a chi non si adegua alla norma

3) è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le deiezioni e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vigono le prescrizioni dell'ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, (G.U. Serie Generale, n.209 del 06 settembre 2013), le successive modifiche, integrazioni e proroghe di validità.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute al punto della presente ordinanza, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, di cui all'art. 7 bis c. 1 e 1 bis, del d.lgs. 267/00 e s.m.i. - TUEL.

PUBBLICITA'

Del presente provvedimento viene data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza e a tutti i presenti sul territorio, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso puntuali affissioni ove ricorrano le circostanze di cui al punto 2)

RICORSO

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione per conoscenza della presente Ordinanza a :

- Prefettura di Cuneo, gabinettoprefcn@pec.interno.it;
- Questura di Cuneo, dipps123.00F0@pecps.poliziadistato.it;

- Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura, unione.terredellapianura@legalmail.it;
- Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn28408@pec.carabinieri.it;

Savigliano, 11/03/2025

IL SINDACO
Antonello Portera

FDS

Savigliano, lì 11/03/2025

IL SINDACO